

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **78/1980** (ECLI:IT:COST:1980:78)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **20/03/1980**; Decisione del **08/05/1980**

Deposito del **20/05/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14486**

Atti decisi:

N. 78

## ORDINANZA 8 MAGGIO 1980

*Deposito in cancelleria: 20 maggio 1980.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 145 del 28 maggio 1980.*

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1 giugno 1966, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1978 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Traini Lidia e la R.A.I., iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 7 marzo 1979. Visto l'atto di costituzione di Traini Lidia;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

ritenuto che con ricorso notificato l'8 marzo 1977 Traini Lidia chiese al Pretore di Roma dichiararsi che per il periodo di tre anni dalla data del 27 gennaio 1951 e comunque ininterrottamente per un periodo superiore a sei mesi a partire da tale data, aveva svolto mansioni di categoria impiegati come da art. 5 del C.N.L. 18 aprile 1948 e che le fosse riconosciuto, a far tempo dallo stesso 27 gennaio 1951 e al più tardi dal compimento del sesto mese successivo, il diritto di ricevere retribuzione e di svolgere mansioni adeguate con la conseguente condanna della convenuta R.A.I. al pagamento delle retribuzioni anche per prestazioni straordinarie e comprese le indennità di fine rapporto, e al risarcimento dei danni, e, in subordine, dichiararsi di categoria B (fascia retributiva n. 11) le mansioni da essa Traini svolte con le conseguenziali pronunce di ordine patrimoniale;

che, con memoria depositata il 27 aprile 1978, la R.A.I. eccepì in via preliminare la prescrizione del diritto dell'attrice al superiore inquadramento per il periodo precedente ad un decennio dalla notifica del ricorso e dei crediti per differenze retributive per il periodo precedente ad un quinquennio dalla data di notifica del ricorso, e chiese nel merito il rigetto della domanda attrice;

che con ordinanza 7 ottobre 1978, regolarmente notificata e comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 7 marzo 1979 (n. 680 reg.ord. 1978), l'adito Pretore ha sollevato d'ufficio e dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod.civ. così come "modificato dalla decisione n. 63 del 1 giugno 1966 della Corte costituzionale", per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della minor tutela che spetterebbe al dipendente pubblico a paragone del lavoratore privato, decorrendo nel primo caso, e non nell'altro, la prescrizione durante il rapporto di lavoro;

che avanti la Corte si è costituita la Traini con memoria depositata il 6 dicembre 1978, in cui ha opposto in via preliminare la irrilevanza della questione di costituzionalità per ciò che la violazione del principio di uguaglianza potrebbe essere se mai denunciata da impiegati pubblici, e, in ipotesi, la infondatezza in riferimento sia all'art. 3 sia all'art. 24 della Costituzione;

considerato che il Pretore, in non diversa guisa di quel che ha giudicato con non poche ordinanze rese negli anni 1975 a 1978, sulle quali pronunciando questa Corte gli ha restituito gli atti con ordinanza n. 51/1979, non ha sotto alcun profilo valutato la rilevanza della questione sollevata d'ufficio: non ha invero verificato se alla R.A.I. riescano applicabili la legge n. 604/1966 e, in ipotesi, la legge n. 300/70, e se la violazione del principio di uguaglianza possa essere denunciata da lavoratore che non dipenda da ente pubblico, né si è fatto, tra l'altro, carico della eccezione di prescrizione decennale sollevata in via preliminare dalla R.A.I., né, infine, ha saggiato quale sia il grado di stabilità del rapporto tra la Traini e la R.A.I.;

che, quindi, s'impone la restituzione degli atti al Pretore perché svolga il giudizio di rilevanza, che non ha menomamente effettuato, e valuti la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità anche alla stregua delle sentenze n. 40 a n. 44/1979 e delle ordinanze n. 51 e n. 52/1979 di questa Corte.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*